

Rag. Renzo Del Rosso

Massa e Cozzile, li 01 ottobre 2014

Circolare n°41

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Iva nella cessioni di beni a turisti extra-Ue

Gentile Cliente,

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che quando un turista extracomunitario effettua nel territorio dello Stato l'acquisto di un bene, esiste una norma nel D.P.R. 633/72 che applica a tali operazioni **un trattamento vantaggioso che prevede la non applicazione dell'Iva a condizione che vengano rispettati determinati requisiti.***

È necessario quindi vedere la normativa di riferimento e la procedura da adottare nel caso in cui si effettuino cessioni nei confronti di soggetti privati extracomunitari.

Soggetto cedente

In base a quanto previsto dall'art. 38-quater del D.P.R. 633/72 l'agevolazione che prevede la non applicazione dell'Iva a turisti extra-Ue si applica qualora i beni vengano venduti da commercianti al dettaglio.

Riguardo alla qualifica del soggetto cedente è opportuno citare la R.M. n. 126/E del 1998. Tale documento di prassi afferma che un commerciante all'ingrosso può effettuare le vendite in commento senza l'applicazione dell'IVA se ha ottenuto l'iscrizione al REC, l'autorizzazione per il commercio al dettaglio e possiede un locale di vendita al dettaglio diverso da quello della vendita all'ingrosso. Infine, lo sgravio lo può applicare qualora la

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso

vendita dei beni non faccia pensare all'uso degli stessi all'interno di un'attività commerciale.

Soggetto acquirente

I soggetti che possono beneficiare della norma in commento sono appunto i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'UE che rivestano la qualifica di privati consumatori.

Beni oggetto dello sgravio

I beni che rientrano nell'agevolazione di cui si parla, sono quelli che:

- ✓ superano il valore di 154,94 Euro;
- ✓ non sono destinati all'attività ma invece ad un uso personale o di familiari.

Quali sono generalmente i beni che vengono acquistati con tale finalità? Per esempio abbigliamento, pelletteria, oggetti di gioielleria, articoli sportivi, alimentari, giocattoli, ecc.

Tali beni però, devono, per poter beneficiare dello sgravio dell'IVA, uscire dal territorio comunitario entro 3 mesi dall'acquisto e, l'uscita, deve avvenire all'interno dei bagagli personali del soggetto acquirente.

L'articolo in commento può applicarsi soltanto alle cessioni di beni; di conseguenza, le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti di cui si tratta in questa informativa non beneficeranno dello sgravio relativo all'imposta sul valore aggiunto.

Procedure da seguire

Ci sono due modalità per poter usufruire dello sgravio:

- ✓ fatturazione senza addebito dell'IVA (art. 38-quater, comma 1, del D.P.R. 633/72);
- ✓ fatturazione con addebito dell'IVA e successivo rimborso dell'imposta (art. 38-quater, comma 2, del D.P.R. 633/72).

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso

Tra le due opzioni, quella più consigliabile per il cedente, in quanto lo espone a minori rischi, è la seconda. Infatti, applicando la prima modalità, l'operatore rimane in attesa della diligenza del viaggiatore, che tornato nel suo Paese dovrà ricordarsi di inviare la fattura "vistata" al cedente.

Fatturazione senza addebito dell'Iva

Nella prima modalità, il cedente emette una fattura senza l'addebito dell'imposta ed indicando nella stessa il titolo di non imponibilità facendo riferimento appunto all'art. 38-quater del D.P.R. 633/72 nonché gli estremi del documento di riconoscimento dell'acquirente.

In questo caso, il cedente deve ottenere entro il quarto mese successivo al momento di effettuazione dell'operazione, copia della fattura emessa con il visto della Dogana di uscita. Qualora non riceva copia della fattura con il timbro del visto della Dogana di uscita, il cedente deve regolarizzare l'operazione. Come? Dovrà emettere una nota di variazione per la sola IVA e versare l'imposta relativa all'operazione in oggetto entro i successivi 30 giorni. Si evidenzia che qualora il cedente non provveda a regolarizzare l'operazione, si espone alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 471/97.

Le operazioni in oggetto, sono non imponibili ma non concorrono alla formazione del plafond di esportatore abituale.

Fatturazione con addebito dell'Iva

Nella seconda modalità, il cedente emette fattura con addebito dell'IVA, facendo riferimento all'art. 38-quater, comma 2 del D.P.R. 633/72 ed indicando gli estremi del documento di riconoscimento dell'acquirente. In questo caso, l'acquirente ha diritto al rimborso dell'imposta addebitata ed il cedente dovrà chiedere allo stesso in quale modalità preferisce ricevere il rimborso dell'IVA (se con bonifico, assegno o altra modalità di pagamento).

Il cedente dovrà chiedere all'acquirente di ricevere da quest'ultimo la fattura con il visto della Dogana di uscita in modo da poter dimostrare il rispetto dell'uscita di tali beni dal

Rag. Renzo Del Rosso

territorio comunitario entro 3 mesi dal momento dell'acquisto.

Nel momento in cui il cedente riceve il documento di cui sopra, provvede alla restituzione dell'IVA all'acquirente ed annota tale operazione nel registro di cui all'art. 25 del D.P.R. 633/72.

Le società di "tax refund"

Il viaggiatore può rivolgersi alle c.d. società di "tax refund" (che solitamente si trovano nei principali punti di confine) per ottenere più celermente il rimborso dell'IVA, pagando una commissione per il servizio.

Queste società agiscono in qualità di mandatarie dei cedenti, che per poter aderire a tale procedura deve preventivamente presentare all'Ufficio delle Entrate dichiarazione di variazione IVA art. 35, indicando nella stessa i dati della società di tax refund come depositaria delle fatture che i viaggiatori dovrebbero restituire al cedente.

Cedente che cura il trasporto fuori dalla UE

Succede a volte che essendo la merce ingombrante oppure semplicemente perché lo richiede il cliente, sia il cedente che si occupa di tutte le formalità e procedure per l'invio della stessa all'estero. Si evidenzia che tale operazione, non rientra più nelle operazioni di cui si è parlato in questa Circolare e questo in quanto l'operazione viene qualificata quale esportazione ex art. 8, comma 1, lett. a).

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it